



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/SPRE/

Roma, 6 giugno 2022

Ill.ma Signora Ministra
MARTA CARTABIA
Ministero della giustizia
Via Arenula, 70
00186 – ROMA
protocollo.gabinetto@giustizia.it

e

Ill.mo Signor Ministro
DANIELE FRANCO
Ministero dell'economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
caposegreteria.ministro@mef.gov.it
segreteria.ministro@mef.gov.it

e

Ill.mo Signor Presidente
ANDREA OSTELLARI
2ª Commissione permanente (Giustizia)
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 – ROMA
andrea.ostellari@senato.it

e

Ill.mo Signor Presidente
LUCIANO D'ALFONSO
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 – ROMA
luciano.dalfonso@senato.it

e

Ill.mo Signor Presidente
MARIO PERANTONI
II Commissione permanente (Giustizia)
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 – ROMA
perantoni_m@camera.it

e

Ill.mo Signor Presidente
LUIGI MARATTIN
VI Commissione permanente (Finanze)
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 – ROMA
presidente.marattin@camera.it
marattin_l@camera.it

Oggetto: Schema di disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari".

Ill.mi,
il Consiglio dei ministri, nella riunione n. 78 del 17 maggio u.s., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari".

L'intervento normativo è volto a realizzare, entro il 31 dicembre 2022, l'obiettivo posto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l'impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, anche nella prospettiva degli investimenti esteri, riducendo, contestualmente, l'elevato numero di ricorsi in Cassazione.

Tra i punti cardine dell'intervento vi è quello della professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso la previsione del loro reclutamento a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali, scelta certamente decisiva per l'effettivo rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari che va nella direzione da tempo auspicata dallo scrivente Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall'associazione dei professori universitari in Diritto tributario, ma anche dalla quasi totalità dei disegni di legge presentati in Parlamento negli ultimi anni.

Le materie oggetto delle prove di esame sono contemplate nell'articolo 4, commi 3 e 4, dello schema di riforma del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (cfr. art. 1, comma 1, lett. c), del disegno di legge in oggetto), tra cui quelle da ritenersi fondamentali per il giudizio tributario di merito come il diritto tributario e gli elementi di contabilità aziendale e bilancio.

Il nuovo articolo 4-*bis* del citato schema di riforma del decreto legislativo n. 545 del 1992 (cfr. art. 1, comma 1, lett. d), del disegno di legge in oggetto) riserva l'ammissione al concorso per la nomina a magistrato tributario ai soli "*laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni*".

Su quest'ultimo aspetto, la scelta appare disallineata rispetto alla richiamata finalità di rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari nonché foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei laureati in economia, tanto più laddove si consideri che proprio le competenze tributarie dei Commercialisti hanno sinora assicurato la necessaria interdisciplinarietà delle attuali Commissioni tributarie.

Quanto alla specializzazione del giudice tributario, è evidente infatti che l'esclusione dei laureati in economia priva la giustizia tributaria di quel bagaglio di specifiche competenze tecnico-professionali nelle richiamate materie fiscali, di contabilità aziendale e bilancio che, come anticipato, sono fondamentali per il giudizio

tributario di merito e che – come è noto – non sono invece rinvenibili nei laureati in giurisprudenza. Un laureato in economia che superi le prove di esame nelle materie previste, ivi incluse dunque quelle più propriamente giuridiche, potrebbe favorevolmente garantire una maggiore interdisciplinarietà dei collegi giudicanti a tutto vantaggio di una giustizia iperspecialistica come quella tributaria che presenta un tasso medio di complessità piuttosto elevato.

In ordine alla possibile disparità di trattamento, non può essere sottaciuto che il corso di laurea in giurisprudenza non prevede come obbligatorie le materie di diritto tributario e di contabilità aziendale e bilancio, per cui già lo schema attuale di riforma prevede l'ammissione al concorso per la nomina a magistrato tributario di soggetti che non abbiano sostenuto l'esame nelle predette fondamentali materie. Risulta ingiustificato pertanto privare della medesima possibilità i soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica in scienze dell'economia (classe 64/S) ovvero in scienze economico-aziendali (classe 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i quali hanno, invece, certamente sostenuto esami nelle materie di contabilità aziendale e bilancio, maturando una specifica competenza in tali settori attraverso un corso di laurea che è in grado, per di più, di assicurare una preparazione specialistica nella quasi totalità delle materie contemplate nel citato articolo 4, comma 4, dello schema di riforma del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il che risulta confermato dal fatto che i predetti diplomi di laurea sono quelli previsti dall'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che è articolato, ai sensi del successivo articolo 46, in una prova orale e in tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, nelle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale (prima prova scritta); diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile (seconda prova scritta); esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta, ovvero redazione di atti relativi al contenzioso tributario (terza prova scritta a contenuto pratico). A cui va ad aggiungersi una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, nonché in informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

Come è agevole constatare, si tratta della quasi totalità delle materie oggetto delle prove di esame del concorso per la nomina a magistrato tributario, il che evidenzia che i soggetti che hanno conseguito i predetti diploma di laurea hanno piena legittimazione a rientrare nel novero dei soggetti ammessi al predetto concorso.

Al fine, dunque, di rimuovere l'ingiustificata disparità di trattamento dell'attuale testo normativo, ma soprattutto di garantire la migliore selezione possibile dei futuri magistrati tributari, si chiede pertanto di modificare il nuovo articolo 4-bis del citato schema di riforma del decreto legislativo n. 545 del 1992, al fine di includere tra i soggetti ammessi al richiamato concorso anche i soggetti in possesso dei diplomi di laurea e delle lauree di cui al richiamato articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, conseguiti – in analogia a quanto già previsto per i laureati in giurisprudenza – al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Quanto alle materie oggetto della prova orale del concorso per la nomina a magistrato tributario, il riformulato articolo 4 dell'attuale schema di riforma del decreto legislativo n. 545 del 1992 (cfr. art. 1, comma 1, lett. c), del disegno di legge in oggetto), al comma 4, include tra tali materie, alla lettera h), "*elementi di contabilità aziendale e bilancio*", il che appare quanto meno riduttivo – se non del tutto inappropriato – rispetto alle rilevanti questioni in materia di fiscalità d'impresa sulle quali i futuri magistrati tributari saranno chiamati a pronunciarsi.

Si chiede pertanto di **modificare la citata lettera h) dell'articolo 4, comma 4, dell'attuale schema normativo, eliminando dal testo le seguenti parole "*elementi di*".**

Il disegno di legge di riforma interviene anche sulle disposizioni relative al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 introducendo, tra l'altro, la competenza del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a tremila euro.

L'articolo 2, comma 2, lettera f) del disegno di legge, modificando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stabilisce che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello "*esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia*".

La previsione risulta in contrasto con le prerogative di difesa dei contribuenti, venendo meno per tali controversie il diritto al doppio grado del giudizio di merito.

Una penalizzazione del tutto ingiustificata se si considera che le controversie fino a tremila euro, ancorché di importo minore, si riferiscono ad atti impositivi recanti il recupero di somme pari a più del doppio (essendo il valore della lite determinato senza tener conto dell'ammontare delle sanzioni e degli interessi collegati all'imposta) e restano comunque caratterizzate da un grado di complessità mediamente elevato, indipendentemente dal minor valore delle stesse.

Le previste limitazioni dei motivi di appello rendono dunque soltanto eventuale la possibilità per il contribuente di potersi rivolgere ad un giudice di merito in composizione collegiale, con grave nocumento del proprio diritto di difesa.

Si chiede pertanto di **eliminare la modifica all'articolo 52, comma 1, dello schema di riforma del decreto legislativo n. 546 del 1992, stralciando la citata lettera f) dell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge**, al fine di rimuovere le richiamate limitazioni dei motivi di appello per le sentenze pronunciate dal giudice monocratico in primo grado sulle controversie di valore fino a tremila euro.

Un ultimo aspetto che si evidenzia attiene le modifiche alla misura del contributo unificato tributario. L'articolo 2, comma 3, del disegno di legge di riforma, incrementa del 33,33 per cento gli importi attualmente previsti in corrispondenza dei diversi scaglioni di valore della controversia, e introduce una nuova misura del contributo unificato, pari a quattromila euro, per le liti di valore superiore a un milione di euro, che equivale ad un incremento addirittura pari al 166,66 per cento. Al riguardo, si ritiene che i vigenti importi del contributo unificato rappresentino già un giusto equilibrio tra le esigenze di copertura dei costi per il funzionamento della giustizia tributaria e quelle di non ostacolare eccessivamente la tutela dei diritti del contribuente. Peraltro, sarebbe opportuno scongiurare l'incremento dei costi di accesso alla giustizia in un periodo di perdurante e grave crisi economica, come quello che stiamo attraversando.

Si chiede pertanto di **eliminare le modifiche all'articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, previste dal citato comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge in oggetto**, e, per l'effetto, di confermare i vigenti importi del contributo unificato tributario.

Confidando dunque in un intervento su tali questioni nel senso più sopra auspicato e ringraziando anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti.

Elbano de Nuccio